



Università degli Studi di Udine

LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI IN MOBILITÀ DELLA SCUOLA SUPERIORE

TITOLO I

Art. 1.1

La Scuola Superiore consente agli allievi di programmare, durante il percorso di studi presso la Scuola, almeno un periodo di studi all'estero.

Art. 1.2

Gli allievi della Scuola Superiore potranno assentarsi per un periodo massimo di 12 mesi durante il corso di laurea triennale, e di ulteriori 12 mesi durante i due anni del corso di laurea magistrale.

In ogni caso non più di due anni durante tutta la carriera universitaria anche nel caso di corsi di laurea a ciclo unico di durata diversa. Solo in casi eccezionali, previa regolare autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola Superiore, potranno essere autorizzati periodi di assenza più lunghi.

Art. 1.3

Viene proporzionalmente ridotto, in rapporto ai periodi di soggiorno fuori sede, il contributo annuale di € 300,00#, destinato alla copertura delle spese di vitto per i pasti non usufruiti presso le mense Erdisu, e annualmente assegnato a ciascun allievo della Scuola Superiore.

Art. 1.4

I finanziamenti previsti dal presente documento di linee guida sono subordinati all'effettiva disponibilità finanziaria dell'Ateneo destinata alla copertura della mobilità europea ed extra europea degli studenti della SUPE.

In presenza di considerevoli riduzioni finanziarie dei finanziamenti concessi, si provvederà ad una riduzione proporzionale dell'importo dei contributi concessi a sostegno della mobilità escludendo dalla concessione i contributi di cui al Tit. IV del presente documento.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE A PROGETTI ERASMUS STUDIO E PLACEMENT

Art. 2.1

Gli allievi della SUPE, vincitori di una Borsa ES o EP sono tenuti a comunicare alla Segreteria della Scuola l'avvenuta assegnazione della mobilità Erasmus Studio e/o Placement indicando destinazione, periodo e durata del soggiorno fuori sede e presentando il programma di studio proposto (relativo sia al piano universitario che a quello interno alla Scuola).

Il Consiglio della Scuola delibererà l'autorizzazione ad assentarsi.

Eventuali proroghe al periodo Erasmus Studio all'estero dovranno sempre essere autorizzate dal Consiglio della Scuola e comunque non saranno ammesse a finanziamento aggiuntivo.

In questo caso verrà però ripristinato il contributo annuale di € 300,00.=, destinato alla copertura delle spese di vitto per i pasti non usufruiti presso le mense Erdisu, e annualmente assegnato a ciascun allievo della Scuola Superiore.

ASTU

CAPO AREA: Francesco Savonitto

RESPONSABILE UFFICIO MOBILITÀ E RERLAZIONI INTERNAZIONALI: Sonia Bosero

Via Palladio, 8 (Palazzo Florio) - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 556735 vox - +39 0432 556229 fax - <http://www.uniud.it/>

CF 80014550307 - P.IVA 01071600306 - ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040459443



Università degli Studi di Udine

Art. 2.2

Gli allievi della Scuola Superiore, vincitori di borsa Erasmus Studio e Placement avranno diritto ad una borsa aggiuntiva pari a:

- € 250,00# al mese per mobilità ES;
- € 200,00# al mese per mobilità EP.

Allo studente della SUPE, autorizzato dal Consiglio della Scuola, verrà attribuito il contributo aggiuntivo.

Il contributo di mobilità ad integrazione della borsa di studio Erasmus verrà liquidato in due soluzioni ovvero: erogazione del 50% del contributo prima della partenza e del rimanente 50% a chiusura del periodo di mobilità.

Il contributo di mobilità ad integrazione della borsa di studio Erasmus Placement verrà erogato in un'unica soluzione contestualmente all'erogazione del contributo comunitario.

Art. 2.3

Come da regolamento di funzionamento della Scuola Superiore le borse integrative Erasmus Studio e Placement non verranno assegnate durante il periodo di chiusura del Collegio per la pausa estiva.

Art. 2.4

L'allievo durante tutto il periodo di soggiorno all'estero dovrà rendere libera la stanza presso la Scuola, che potrà essere utilizzata per far fronte alle esigenze dell'Università di Udine.

L'utilizzo di una stanza per eventuali rientri sporadici o rientri anticipati sarà possibile solo in caso di effettiva disponibilità.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI MOBILITÀ EXTRAEUROPEA STUDENTESCA NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI BILATERALI TRA UNIVERSITÀ NON RIENTRANTI NEI PROGETTI ERASMUS STUDIO/PLACEMENT

Art. 3.1

Agli allievi della Scuola Superiore che partecipano ad uno dei bandi di mobilità extraeuropea nell'ambito di bandi pubblicati dall'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali (es. bandi mobilità Canada, Australia, MAE-CRUI, Assocamere-estero) verrà assegnato un contributo aggiuntivo rispetto a quanto indicato nel bando di mobilità internazionale.

Art. 3.2

Lo studente risultato vincitore di uno dei bandi di mobilità extraeuropea (art. 3.1) pubblicati dall'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali è tenuto a comunicarlo alla Segreteria della Scuola Superiore indicando destinazione, periodo e durata del soggiorno fuori sede e presentando il programma di studio proposto (relativo sia al piano universitario che a quello interno alla Scuola).

Il Consiglio della Scuola delibererà l'autorizzazione ad assentarsi.

Eventuali proroghe dovranno sempre essere autorizzate dal Consiglio della Scuola e comunque non saranno ammesse a finanziamento aggiuntivo.

In questo caso verrà però ripristinato il contributo annuale di € 300,00#, destinato alla copertura delle spese di vitto per i pasti non usufruiti presso le mense Erdisu, e annualmente assegnato a ciascun allievo della Scuola Superiore.

ASTU

CAPO AREA: Francesco Savonitto

RESPONSABILE UFFICIO MOBILITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI: Sonia Bosero

Via Palladio, 8 (Palazzo Florio) - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 556735 vox - +39 0432 556229 fax - <http://www.uniud.it/>

CF 80014550307 - P.IVA 01071600306 - ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040459443



Università degli Studi di Udine

Art. 3.3

Gli allievi della SUPE durante il periodo di assenza autorizzata percepiranno un contributo aggiuntivo:

- da € 150,00# a € 450,00# in base all'effettivo costo della vita del paese extra europeo sede dell'Ateneo convenzionato.

Come da regolamento di funzionamento della Scuola Superiore il contributo per la partecipazione a progetti di mobilità extraeuropea studentesca nell'ambito delle convenzioni bilaterali tra Università non verranno assegnate durante il periodo di chiusura del Collegio per la pausa estiva.

Il contributo aggiuntivo verrà liquidato al termine del periodo fuori sede e non saranno autorizzate proroghe e riduzioni del periodo se non per gravi motivi documentati.

Art. 3.4

L'allievo durante tutto il periodo di soggiorno all'estero dovrà rendere libera la stanza presso la Scuola, che potrà essere utilizzata per far fronte alle esigenze dell'Università di Udine.

L'utilizzo di una stanza per eventuali rientri sporadici o rientri anticipati sarà possibile solo in caso di effettiva disponibilità.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE A MOBILITÀ INTERNAZIONALE NON RIENTRANTE IN PROGETTI DI MOBILITÀ EXTRAEUROPEA NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI BILATERALI TRA UNIVERSITÀ E MOBILITÀ NON RIENTRANTI NEI PROGETTI ERASMUS STUDIO/PLACEMENT

Art. 4.1

Nel caso in cui le mobilità internazionali degli studenti della Scuola Superiore non rientrassero in programmi di mobilità studentesca nell'ambito di Convenzioni e/o Programmi Comunitari (Erasmus Studio/Placement) verranno adottate le seguenti procedure:

- lo studente dovrà consegnare alla Segreteria della Scuola il programma di studio proposto, il quale verrà sottoposto al Consiglio della Scuola per la necessaria autorizzazione;
- una volta autorizzato potrà presentare all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali richiesta di contributo aggiuntivo di mobilità.

Verranno adottate le seguenti modalità di rimborso spese:

- per periodi di mobilità da 1 a N mesi verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute:
 - da € 150,00# a € 300,00# mensili (in base all'effettivo costo della vita del paese europeo o extra europeo ospitante) x N mesi di permanenza all'estero;
- per periodi di mobilità inferiori al mese lo studente dovrà presentare la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute di viaggio, vitto ed alloggio. L'importo massimo erogato allo studente non supererà i seguenti massimali:
 - € 300,00# per mobilità EU;
 - € 450,00# per mobilità non EU.

ASTU

CAPO AREA: Francesco Savonitto

RESPONSABILE UFFICIO MOBILITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI: Sonia Bosero

Via Palladio, 8 (Palazzo Florio) - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 556735 vox - +39 0432 556229 fax - <http://www.uniud.it/>

CF 80014550307 - P.IVA 01071600306 - ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040459443



Università degli Studi di Udine

Nel caso in cui il periodo di soggiorno fuori sede superi i 15 giorni, l'allievo dovrà rendere libera la stanza presso la Scuola. La stanza potrà essere utilizzata per far fronte alle esigenze dell'Università degli Studi di Udine. L'utilizzo di una stanza per eventuali rientri sporadici o rientri anticipati sarà possibile solo in caso di effettiva disponibilità.

Art. 4.2

Al rientro l'allievo dovrà consegnare la documentazione attestante l'effettiva permanenza all'estero/fuori sede e l'attività svolta, sia alla SUPE che all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali.

Il presente documento "Linee guida per gli studenti in mobilità della Scuola Superiore" si applica a tutti i pagamenti/rimborsi ancora non erogati.

ASTU

CAPO AREA: Francesco Savonitto

RESPONSABILE UFFICIO MOBILITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI: Sonia Bosero

Via Palladio, 8 (Palazzo Florio) - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 556735 vox - +39 0432 556229 fax - <http://www.uniud.it/>

CF 80014550307 - P.IVA 01071600306 - ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040459443